



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle falegnamerie e fabbriche di mobili
e serramenti del Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, dicembre 2024

2025

calendari di lavoro | vacanze collettive | aumenti salariali

Gentili Signore,
Egregi Signori,

l'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS), l'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) e il sindacato Unia regione Ticino e Moesa (Unia), parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro delle falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL), comunicano quanto segue.

A. Calendari di lavoro

Conformemente a quanto previsto dal succitato CCL, di seguito elenchiamo i diversi calendari di lavoro che potrete adottare.

1. Calendari sezionali base

- a. sezionale base **senza recupero "ponti"** con un totale di **248 giorni lavorativi e 2'058.40 ore di lavoro** (durata settimanale di 41.50 ore);
- b. sezionale base **con recupero di tre "ponti"** (2 e 30 maggio, 20 giugno) con un totale di **245 giorni lavorativi e 2'058.00 ore di lavoro** (durata settimanale di 42.00 ore).

2. Calendario aziendale

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame e approvazione alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie alle seguenti condizioni:

- a. la **durata media settimanale di lavoro** è stata fissata a **41.50 ore** da ripartire tra lunedì e venerdì;
- b. possibilità di **recuperare tre “ponti”**.

Per la compensazione delle ore perse (“ponti”) è acconsentito il prolungamento della durata settimanale di lavoro.

Le imprese sono invitate a comunicare entro il **31 gennaio 2025** per mezzo dell'apposito formulario il calendario che intendono applicare (sezionale o quello aziendale – vedi *supra* punto n. 2).

Il modulo non è allegato alla presente circolare, ma pubblicato sul sito della Commissione paritetica nella piattaforma informatica (area riservata): www.cpcedilizia.ch.

Se entro il 31.01.2025 la ditta non comunicherà alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie il calendario scelto, verrà applicato d'ufficio il calendario sezionale base senza recupero “ponti”.

Ricordiamo infine che una copia calendario deve essere consegnato ai lavoratori e affissa in azienda in luogo accessibile a tutti.

B. Vacanze collettive

Le vacanze collettive 2025 sono state fissate

da **venerdì 1° agosto** a **venerdì 15 agosto compresi**.

Il lavoro cesserà la sera di giovedì 31 luglio e riprenderà lunedì 18 agosto 2025. Preghiamo vivamente le ditte ad attenersi a questa disposizione del contratto collettivo di lavoro.

Ricordiamo che l'art. 7 cpv. 3 CCL prevede una **deroga** a quanto citato in precedenza: il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà essere programmata nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

La richiesta di deroga delle vacanze collettive dovrà giungere alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie **entro il 30 giugno 2025**. Eventuali richieste che perverranno in ritardo non saranno evase.

Le imprese possono concordare con i propri dipendenti un'estensione della durata della vacanze.

Ci permettiamo, infine, di rammentarvi che il mancato rispetto da parte del lavoratore del divieto di lavoro durante le vacanze collettive comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal CCL. Nell'intento di evitare malintesi, vi preghiamo di voler rendere edotti i dipendenti di queste norme contrattuali.

C. Aumenti salariali 2025

Le parti contraenti del CCL hanno deciso a favore di un **aumento generale dei salari** e di un **adeguamento dei salari minimi**. Tali misure si applicheranno a tutte le aziende assoggettate al CCL non appena saranno dichiarate di obbligatorietà generale dal Consiglio federale. **Sarà compito della Commissione paritetica comunicare alle ditte la data esatta dell'entrata in vigore del decreto** conferente carattere di obbligatorietà generale.

Le parti contraenti del CCL, tuttavia, raccomandano di adattare gli stipendi già dal **1° gennaio 2025**.

I salari effettivamente erogati dalle aziende assoggettate al CCL per il settore della falegnameria saranno aumentati come segue:

- a. **aumento generale dei salari:** gli stipendi **lordi** percepiti al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale per tutti i dipendenti assoggettati al CCL che svolgono un carico di lavoro del 100% (gli altri in base al loro grado di occupazione) saranno aumentati di **CHF 65.00 al mese**.
- b. **aumento salariale individuale:** il salario **lordo** di tutti i dipendenti di un'azienda assoggettata al CCL al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale, sarà aumentato individualmente – sommando tutti i dipendenti assoggettati al CCL – di **CHF 35.00 al mese**. La distribuzione dell'aumento da concedere ai singoli dipendenti è a discrezione del datore di lavoro.

L'aumento salariale individuale è la somma (moltiplicata per il numero di dipendenti assunti e in relazione al livello di occupazione per CHF/mese 35.00) che il datore di lavoro deve distribuire individualmente tra i suoi dipendenti della relativa categoria professionale.

Il datore di lavoro non può decidere se concedere o meno gli aumenti salariali *individuali*. Egli è solo libero di decidere *come* e *chi* distribuire l'aumento salariale individuale tra i dipendenti della categoria professionale di riferimento.

Esempio

L'azienda ha 10 dipendenti assoggettati al CCL (tutti appartenenti alla medesima categoria professionale). Ogni mese deve quindi essere distribuito un aumento salariale generale di CHF 650.00 (10 dipendenti per CHF 65.00) e un aumento salariale individuale di CHF 350.00 (10 dipendenti per CHF 35.00).

In totale, la massa salariale aumenterà quindi di CHF/mese 1'000.00:

- **opzione 1**, la più semplice. Tutti i dieci dipendenti del nostro esempio ricevono un aumento salariale di CHF 100.00.

Ogni dipendente riceverà un aumento salariale mensile di CHF 100.00 a partire dell'entrata in vigore del decreto conferente carattere di obbligatorietà generale. In questo modo, l'aumento salariale **generale** e l'aumento salariale **individuale** vengono equanimente distribuiti tra tutti i dieci lavoratori.

- **opzione 2**. Tutti i dipendenti ricevono l'aumento salariale **generale** di CHF 65.00 al mese, ma il datore di lavoro decide *come* e a *chi* sarà attribuito l'aumento salariale **individuale**.

L'aumento salariale **generale** di CHF 65.00 al mese spetta a ciascun dipendente e non può essere revocato e deve essere versato a tutti i lavoratori.

Il datore di lavoro può decidere come distribuire i CHF 35.00 al mese per dipendente tra i lavoratori della medesima categoria professionale. In totale sono da distribuire CHF 350.00 al mese. L'aumento salariale **individuale** può quindi essere distribuito dal datore di lavoro come meglio crede. È possibile che l'intero aumento individuale venga destinato a un solo dipendente, lasciando gli altri nove senza nulla. Il datore di lavoro ha quindi molte possibilità di combinazione purché ogni mese l'importo complessivo di CHF 350.00 sia effettivamente versato.

Possono essere presi in considerazione gli **aumenti salariali** concessi nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2025** e l'**entrata in vigore** del **decreto** che conferisce carattere di obbligatorietà generale agli aumenti salariali.

I **nuovi salari si applicano** a tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore del decreto che conferisce obbligatorietà generale agli adeguamenti salariali.

L'incremento dei salari minimi, corrispondente al 2%, è riassunto nella sottostante tabella. La conversione dello stipendio orario in mensile è stata effettuata applicando l'appendice n. 3 del CCL (pag. 17 segg.).


	20 anni o 1° anno esperienza		21 anni o 2° anno esperienza		22 anni o 3° anno esperienza		23 anni o 4° anno esperienza		da 24 anni	
	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m
Qualificati	25.00	4'461.55	26.15	4'666.75	27.30	4'872.00	28.75	5'130.75	30.20	5'389.55
Posatore specializzato	26.45	4'720.30	27.70	4'943.40	28.90	5'157.55	30.45	5'434.15	31.95	5'701.85
Posatore	25.75	4'595.40	26.90	4'800.60	28.10	5'014.75	29.60	5'282.45	31.10	5'550.15
Ausiliari/CFP	21.05	3'756.60	21.75	3'881.55	22.75	4'060.00	23.70	4'229.55	24.65	4'399.10
Quadri (addetto alla pianificazione)									31.70	5'657.25


	fino a 20 anni		21 anni		22 anni		23 anni		24 anni	
	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m	CHF/h	CHF/m
Aiuto posatore	21.25	3'792.30	22.55	4'024.30	23.80	4'247.40	25.15	4'488.30	26.45	4'720.30
Manovale	20.90	3'729.85	21.35	3'810.15	21.80	3'890.45	22.25	3'970.75	23.80	4'247.40

Infine, vi segnaliamo che a livello cantonale sono stati adeguati gli importi degli assegni familiari. A partire dal 1° gennaio 2025 ammonteranno a CHF 215.00 rispettivamente CHF 268.00 mensili.

Assicurandovi che il segretariato della Commissione paritetica è a vostra disposizione nel caso necessitaste di ulteriori chiarimenti, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
delle falegnamerie**


R. Scerpella
Presidente


P. Locatelli
Vicepresidente

Allegati:

- a. calendario sezionale base senza recupero "ponti"
- b. calendario sezionale base con recupero "ponti"
- c. calendario aziendale (da compilare)